

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) PORTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) BARTOLINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) VESSIA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) QUARTA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - FRANCESCO QUARTA

Seduta del 23/03/2026

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto, stipulato in data 25/10/2016 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo al 30/11/2020, parte ricorrente, insoddisfatta dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede il rimborso dell'importo complessivo di € 1.400,00, a titolo di spese di istruttoria e delle commissioni previste dal contratto, e la rifusione delle spese di lite.

Costituitosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo:

- la chiara indicazione in contratto della non rimborsabilità delle "commissioni di attivazione" in quanto dovute per la copertura delle spese e la remunerazione delle spese di istruttoria e degli "oneri rete distributiva" che comprendono i costi e gli oneri sopportati per l'attività svolta dalla rete di vendita diretta o indiretta;
- di aver provveduto a rimborsare in sede di conteggio estintivo le commissioni di gestione nella misura di € 120,00;
- che in data 09/02/2023 la Corte di Giustizia UE si è pronunciata su una questione interpretativa relativa all'art. 25 della direttiva 2014/17 sul credito immobiliare, la quale non differisce rispetto a quella emessa nel caso Lexitor, riguardante invece l'art. 16 della Direttiva 2008/48 UE; precisa che la Corte ha rilevato che nella normativa europea relativa al credito immobiliare è previsto un sistema di tutela rafforzato del consumatore attraverso il PIES, mentre per il credito al consumo è previsto l'obbligo per i finanziatori di rilasciare il modulo SECCI;

- che dalla lettura delle menzionate sentenze il “vero discrimine” è il livello di trasparenza che ogni singolo contratto garantisce al consumatore, anche sulla scorta delle diverse normative nazionali di recepimento delle direttive;
- la propria carenza di legittimazione passiva in merito alla richiesta di restituzione delle spese di intermediazione, in quanto l'*accipiens* effettivo delle somme versate dal cliente è il soggetto terzo indicato nel frontespizio contrattuale (cita Trib. di Nocera Inferiore, sentenza del 05/01/2023, Trib. di Como, sentenza del 23/12/2022);
- che per le commissioni di attivazione ribadisce la disponibilità a rimborsare la somma di € 269,52, già manifestata in sede di riscontro al reclamo.

Pertanto, chiede, in via principale, di rigettare il ricorso; in via subordinata, di essere ritenuta carente di legittimazione passiva quantomeno per la richiesta di restituzione degli oneri di intermediazione.

Il Collegio, nel corso della riunione del 12/01/2026, riscontrata la necessità di un'integrazione documentale, ha invitato *“le parti a produrre, entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, la documentazione contrattuale relativa al rapporto di finanziamento”*.

Soltanto il ricorrente ha riscontrato la richiesta di integrazione, producendo in atti la medesima documentazione già allegata in sede di ricorso. Segnatamente:

- a) due comunicazioni periodiche del 09/03/2017 e del 23/04/2021;
- b) documento di sintesi dei costi e delle principali clausole inerenti il contratto di finanziamento.

DIRITTO

Il contratto di finanziamento per cui è controversia è stato stipulato in data 11/05/2021, quindi prima dell'entrata in vigore del decreto “*Sostegni-bis*” (25 luglio 2021) convertito con legge n. 106 del 23 luglio 2021, che ha modificato l'articolo 125-sexies del TUB. I Collegi ABF hanno ritenuto di dare continuità all'orientamento espresso dal Collegio di coordinamento con la decisione n. 26525/2019, richiamata dalla sentenza n. 263/2022 della Corte costituzionale. Pertanto, i criteri da applicare per la retrocessione degli oneri non maturati sono:

- per i costi *recurring*, il criterio di proporzionalità lineare (salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio diverso);
- per i costi *up front*, in assenza di una diversa previsione pattizia, il metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi).

Dal Documento di sintesi prodotto dal ricorrente (che è rimasto l'unico documento presente in atti anche a seguito dell'approfondimento istruttorio disposto dal Collegio, che è rimasto senza riscontro da parte dell'intermediario) si ricava pacificamente che al cliente sono state applicate € 700,00 a titolo di “Commissioni di Attivazione”, € 200,00 a titolo di “Commissioni di Gestione” e € 1.638,00 a titolo di “Oneri rete distributiva”. Per nessuna delle suddette spese accessorie è provvista una spiegazione analitica delle attività in concreto da remunerare, impedendo così al Collegio di discernere tra attività *recurring* e *up-front*. Lo stesso Documento di sintesi, poche righe più sotto, espone che *“Le Commissioni di attivazione [...] e le commissioni di intermediazione [...], come previsto dal contratto [...] non saranno oggetto di rimborso in caso di estinzione anticipata”*. Senonché, mancante il contratto, non è possibile trovare conferma della regola della non riducibilità di tali voci di costo o, per lo meno, del loro carattere *up-front*.

Tutto ciò considerato, il Collegio reputa equo applicare il criterio di riduzione “*pro rata temporis*” a tutte le suddette voci commissionali, come meglio dettagliato nella seguente tabella.

durata del finanziamento	▶	120
rate scadute	▶	48
rate residue		72

TAN	▶	4,959%
-----	---	--------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	60.00%
- in proporzione alla quota interessi	38.50%

n/c		restituzioni					tot ristoro
		importo	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale	rimborsi	
	▼	▼				▼	
	Comm. di attivazione (recurring)	€ 700.00	€ 420.00	€ 269.52			€ 420.00
	Comm. di gestione (recurring)	€ 200.00	€ 120.00	€ 77.01		€ 120.00	€ 0.00
	Oneri rete distributiva (recurring)	€ 1,638.00	€ 982.80	€ 630.68			€ 982.80
	rimborsi senza imputazione						€ 0.00
tot rimborsi ancora dovuti							€ 1,403

Il ricorso merita accoglimento, ma nei limiti della domanda formulata dal ricorrente (pari a € 1.400,00).

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 1.400.00.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE